

tezza dei giudici di 2° grado.

La Suprema Corte, in accoglimento del citato ricorso dell' I. N. A., ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Bologna, rinviando la causa per nuovo esame alla Corte d' Appello di Firenze - La Suprema Corte ha statuito che la norma relativa all' ampiezza dei cortili è a tutela dell' igiene pubblica e non dell' interesse dei frontisti, per cui l' eventuale lesione della norma stessa può dar luogo al risarcimento del danno e non alla riduzione in pristino.

Con atto di citazione del 9.5.1958 gli attori hanno convenuto l' I. N. A., in sede di rinvio, avanti la Corte di Appello di Firenze per ottenere il risarcimento dei danni -

La Ripartizione Tecnica Immobiliare dell' I. N. A., sulla base degli attuali valori del suolo e dell' immobile, ha indicato in L. 10.000.000= (diecimilioni) l' equa valutazione dei danni con precisata delle spese di giudizio.

Sulla base del citato criterio